



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2867 del 2018, proposto da
Rossella Bossi, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Vaccari, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico
Regionale Lombardia, Liceo Classico Carducci - Milano Mi, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato,
domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1 (Palazzo Giustizia;

nei confronti

Claudia Campagna, Maria Carmela Pirulli non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

a) del Decreto del Dirigente scolastico del Liceo Classico Statale "G. Carducci" di
Milano n. 128, prot. n. 3980/A1, in data 25.09.2018, recante ad oggetto "Decreto di
depenamento dalle graduatorie di Circolo e di Istituto II e III fascia Personale

Docente Triennio 2017/2020....”

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Ritenuto:

- come richiesto da parte ricorrente necessario, ai fini del decidere, ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti utilmente collocati nella graduatoria di Circolo e di Istituto II e III fascia Personale Docente Triennio 2017/2020 del Liceo Classico Statale “G. Carducci” di Milano;

- che la notificazione debba essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza, e che il deposito della prova della notifica debba essere effettuato entro quindici giorni dal momento in cui la notificazione si è perfezionata anche per il destinatario;

-che, considerato l'elevato numero dei soggetti da evocare in giudizio, si debba autorizzare, come richiesto da parte ricorrente, la notifica per pubblici proclami, ai sensi dell'articolo 41, comma 4, cod. proc. amm., tenendo presente che, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, cod. proc. amm. è possibile autorizzare la notificazione “con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile” e che, inoltre, in base a quest'ultima disposizione, il giudice può autorizzare la notificazione anche in modo diverso da quanto previsto dalla legge;

- che la notificazione per pubblici proclami dovrà avvenire mediante la pubblicazione sul sito web del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (d'ora innanzi “Ministero”), nonché in un apposito spazio presso il Liceo Classico Statale “G. Carducci” di Milano, visibile ai docenti (o nel sito web dell'Istituto ove lo stesso ne sia dotato), posto che tali modalità appaiono soddisfare pienamente l'interesse alla conoscibilità del ricorso da parte degli interessati;

Ritenuto che qualora il ricorrente si avvalga di tale facoltà, si renderà necessaria la pubblicazione, sul sito web istituzionale dell'Ministero di un avviso, dal quale risulti:

- a.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- b.- il nome del ricorrenti e l'indicazione delle amministrazioni evocate in giudizio;
- c.- gli estremi dei provvedimenti impugnati;
- d.- l'indicazione che la notifica è rivolta nei confronti dei soggetti utilmente collocati nella graduatoria di Circolo e di Istituto II e III fascia Personale Docente Triennio 2017/2020 del Liceo Classico Statale "G. Carducci" di Milano
- e.- l'indicazione del numero della presente ordinanza, facendo menzione della circostanza che con la stessa è stata disposta la notifica per pubblici proclami;
- f.- il testo integrale del ricorso;

Ritenuto inoltre di dover disporre le seguenti prescrizioni:

qualora intendano avvalersi della notificazione per pubblici proclami, parte ricorrente dovrà comunicare al Ministero la volontà di procedere in tal senso. La richiesta di pubblicazione sul sito web dovrà essere corredata dalla trasmissione dei files relativi all'avviso, redatto con le modalità sopra descritte, e al ricorso introduttivo del presente giudizio.

Parte ricorrente dovrà altresì trasmettere al Liceo Classico Statale "G. Carducci" di Milano, in formato cartaceo, il suddetto avviso nonché copia del ricorso affinché siano pubblicati in un apposito spazio (bacheca) presso l'Istituto stesso (o nel sito web dell'Istituto ove lo stesso ne sia dotato), oppure i relativi file ove l'Istituto sia dotato di un proprio sito web;

Il Ministero è tenuto a pubblicare sul proprio sito web, entro cinque giorni dalla richiesta, il predetto avviso, in calce al quale dovrà essere inserita l'espressa indicazione che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi).

Analogamente il Dirigente Liceo Classico Statale "G. Carducci" di Milano è tenuto a pubblicare in un apposito spazio (bacheca) presso l'Istituto stesso (o nel sito web dell'Istituto ove lo stesso ne sia dotato), entro cinque giorni dalla richiesta, il

predetto avviso, in calce al quale dovrà essere inserita l'espressa indicazione che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi).

La pubblicazione dell'avviso e del ricorso – da effettuarsi entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza – dovrà avvenire da parte del Ministero in una apposita sezione del sito web, accessibile dalla pagina iniziale e indicata nella stessa pagina iniziale con la dicitura “atti di notifica”.

L'avviso e la relativa documentazione dovranno essere mantenuti sul sito web del Ministero fino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado del presente giudizio;

La pubblicazione dell'avviso e del ricorso – da effettuarsi entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza – da parte del dirigente del Liceo Classico Statale “G. Carducci” di Milano e mantenuti nei suddetti spazi per centoottanta giorni da parte del Liceo Classico Statale “G. Carducci” di Milano; .

L'avvenuta pubblicazione, con le modalità sopra indicate, dovrà essere attestata dal Ministero in favore dei ricorrenti, con la specificazione della data a partire dalla quale la pubblicazione è stata effettuata (l'attestazione dovrà essere rilasciata dall'Amministrazione entro 5 giorni dalla richiesta di parte).

L'avvenuta pubblicazione, con le modalità sopra indicate, dovrà essere altresì attestata dal Dirigente, o funzionario delegato, del Liceo Classico Statale “G. Carducci” di Milano in favore dei ricorrenti, con la specificazione della data a partire dalla quale la pubblicazione è stata effettuata (l'attestazione dovrà essere rilasciata dall'istituto entro 5 giorni dalla richiesta di parte)..

La prova delle pubblicazioni dovranno essere depositate dai ricorrenti entro quindici giorni dalla data di inizio delle stesse;

P.Q.M.

a) Autorizza, ai dell'articolo 41, quarto comma, cod. proc. amm., l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti indicati in motivazione, con le modalità sopra specificate.

b) dispone il compimento degli adempimenti istruttori, nei tempi e con le modalità esposte in motivazione;

c) manda alla Segreteria perché provveda alle comunicazioni di rito.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Milano il giorno 7 gennaio 2019.

Il Presidente
Ugo Di Benedetto

IL SEGRETARIO